



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSAI – MARCONI

Via dell'Arcovata n° 4/6 - Firenze

TEL 055/368903 - 055/3249957 FAX 055/ 362415

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il Consiglio di Istituto

Visto il T.U. in materia di istruzione, d. lgs. n. 297/94;

Visto il d. lgs. n. 111/95;

Vista la C.M. n. 291/92;

Vista la C.M. n. 263/96;

Vista la delibera del Collegio docenti del 26 giugno 2013;

EMANA

il seguente regolamento:

PREMESSA

Sono da considerarsi **uscite didattiche** le attività di integrazione culturale che si svolgono nell'ambito dell'orario scolastico quotidiano per uscite nel territorio, fruizione di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali, folkloristici e per partecipare a concorsi, manifestazioni sportive, convegni, conferenze.

Sono da considerarsi **visite guidate** le uscite effettuate nel territorio comunale e/o al di fuori di esso, che si possono svolgere nell'ambito dell'orario curricolare quotidiano per visitare mostre, musei, località di interesse storico, artistico, naturalistico, tecnico-scientifico, complessi aziendali.

Sono da considerarsi **viaggi di istruzione** le uscite che si effettuano in uno o più giorni, aventi come meta una località di rilevante interesse culturale, artistico, archeologico, naturalistico in Italia o all'estero.

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in virtù delle motivazioni educative, didattiche, culturali, relazionali e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo principale, una adeguata e precisa programmazione didattica e culturale. Tali attività costituiscono esperienze di apprendimento e di crescita, offrono l'opportunità di approfondire sul campo i temi trattati in classe e rientrano, dunque, a pieno titolo tra le attività integrative della scuola che concorrono a realizzare il Piano dell'offerta formativa sia rispetto alle finalità didattiche sia rispetto alle finalità educative.

Esse vengono deliberate dal Consiglio di intersezione/interclasse/classe con la presenza dei genitori rappresentanti, salve le eccezioni di cui al successivo art. 1, c. 1. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione che richiedono l'impiego di un mezzo di trasporto e comunque i viaggi di istruzione che si effettuano su più giorni devono essere deliberati anche dal Consiglio di Istituto, al quale compete decidere sull'esito della procedura di scelta dell'impresa.

Art. 1 Norme generali

1. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione sono programmati all'inizio dell'anno scolastico, **al più tardi entro il mese di novembre**, dai Consigli di intersezione/interclasse/classe. È tuttavia ammessa la possibilità, **per le sole uscite didattiche e visite guidate**, di aderire a particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell'anno scolastico, anche se non preventivate entro novembre. Le stesse dovranno

comunque essere deliberate dal Consiglio di intersezione/interclasse/classe, a meno che tali opportunità non si presentino in maniera non prevedibile a breve e media scadenza. In quest'ultimo caso, è opportuno che il docente proponente ottenga l'autorizzazione scritta all'effettuazione di dette visite e uscite non solo dalle famiglie, ma anche da parte dei docenti che in quel giorno avrebbero avuto lezione nella classe interessata dall'iniziativa.

2. In considerazione delle specificità di ciascuna classe, ogni Consiglio di intersezione/interclasse/classe è sovrano nel determinare quante e quali iniziative verranno effettuate durante l'anno scolastico e con quali finalità didattiche e/o educative, nel rispetto dei limiti eventualmente posti dal Collegio docenti e dal regolamento di istituto. Il Consiglio di intersezione/interclasse/classe cercherà di programmare le uscite didattiche e le visite guidate ripartendole sull'intero arco dell'anno scolastico, evitando di concentrarle nello stesso periodo. È fatto divieto di effettuare visite guidate e viaggi di istruzione nell'ultimo mese di scuola, dal momento che in esso l'attività didattica è in modo più accentuato indirizzata al completamento dei programmi di studio. A detto divieto si può derogare solo per:

- l'adesione ad iniziative connesse ad attività sportive scolastiche nazionali o internazionali oppure collegate all'educazione ambientale, considerata la necessità di svolgere dette attività all'aria aperta;
- l'effettuazione di scambi culturali.

3. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione possono essere autorizzati soltanto con l'adesione di non meno dei tre quarti della classe, ad eccezione delle uscite per partecipazione a gare sportive.

4. Quanto agli accompagnatori, è previsto un docente ogni 15 alunni, da individuare prioritariamente tra gli insegnanti della stessa classe e, in subordine, tra quelli di altre classi, in caso di uscita di più classi insieme.

5. In presenza di alunni diversamente abili, deve essere prevista la partecipazione di un docente di sostegno, che può assumere la responsabilità di massimo due alunni diversamente abili, ovvero di un operatore dei servizi sociali oppure ancora di un insegnante curricolare in più per ciascun allievo diversamente abile. In caso non sia disponibile nessuna delle predette figure, si può prevedere la partecipazione di un collaboratore scolastico ovvero di una persona maggiorenne qualificata (su delega della famiglia) in qualità di accompagnatore dell'alunno diversamente abile. Per uscite da effettuarsi con scuolabus ovvero con altro mezzo con omologazione non adeguata ad accogliere un numero sufficiente di adulti, è consentito effettuare il tragitto di spostamento in scuolabus o altro mezzo, e solo limitatamente a tale tragitto, con un numero inferiore di accompagnatori a condizione che sul mezzo di trasporto vi siano comunque almeno due adulti accompagnatori. Tale deroga è valida anche nel caso in cui siano presenti fino a un massimo di due alunni diversamente abili, valutata la gravità e la tipologia di handicap. Nel caso in cui gli alunni diversamente abili siano esattamente due, uno degli adulti accompagnatori durante il tragitto deve essere necessariamente un insegnante di sostegno.

6. Per le uscite, le visite e i viaggi di istruzione nella scuola primaria, gli insegnanti possono richiedere la partecipazione di alcuni genitori nel numero ritenuto più opportuno in relazione al luogo, all'età degli alunni, alle attività didattiche da svolgere, al comportamento disciplinare della classe, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo. Questi parteciperanno a proprie spese e solleveranno la scuola da ogni responsabilità, garantendo di essere coperti dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni.

7. Le spese sostenute per le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione sono a carico delle famiglie.

8. Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Art. 2 Uscite didattiche e visite guidate

1. Le uscite didattiche e le visite guidate sono consentite in tutti e tre gli ordini di scuola.

2. Per le uscite didattiche e le visite guidate della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, gli insegnanti possono utilizzare **solo** i mezzi di trasporto comunali oppure quelli noleggiati privatamente, fatta eccezione per le classi quarte e quinte della scuola primaria che, all'occorrenza, possono avvalersi anche dei mezzi di trasporto pubblico (autobus di linea, tranvia e treno). La Dirigenza può, se opportuno, concedere l'utilizzo dei mezzi pubblici anche alle classi terze dopo aver verificato itinerario e condizioni di viaggio, oltre alla piena disponibilità da parte dei docenti coinvolti.

3. Le uscite didattiche e le visite guidate, una volta deliberate dal Consiglio di intersezione/interclasse/classe, devono essere sottoposte al Dirigente scolastico per il rilascio dell'autorizzazione di sua competenza. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata dal Docente referente sull'apposito modulo predisposto dalla Segreteria dell'Istituto, indicando i seguenti elementi:

- meta;
- data e modalità di svolgimento;
- mezzo di trasporto da utilizzare;
- numero degli alunni partecipanti, con specifica relativa al numero degli alunni con disabilità;
- costi previsti;

- numero e nominativo degli accompagnatori.

Alla richiesta devono accompagnarsi:

- dichiarazione di acquisizione del consenso delle famiglie;
- dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte di ciascuno degli accompagnatori.

Art. 3 Viaggi di istruzione: disposizioni generali

1. In conformità a quanto stabilito nella C.M. n. 291/92 e deliberato dal Collegio dei docenti, i viaggi di istruzione della scuola primaria devono avvenire, di norma, all'interno della propria Provincia o Regione, mentre i viaggi di istruzione della scuola secondaria di primo grado possono avvenire sul territorio nazionale o all'estero, purché – in quest'ultimo caso – si tratti di sconfinamento o di destinazione prescelta in virtù della lingua insegnata all'interno della classe.

2. Per i viaggi di istruzione da effettuarsi all'estero, occorre che almeno uno degli accompagnatori posseda un'ottima conoscenza della lingua del Paese di destinazione.

3. Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in due giorni per la scuola primaria e in cinque giorni per la scuola secondaria il periodo massimo utilizzabile per i viaggi di istruzione, per ciascuna classe, da utilizzare in un'unica o più occasioni.

4. Non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di partecipazione ai viaggi di istruzione di rilevante entità o comunque di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità di detti viaggi. In ordine a tale quota di partecipazione potranno essere effettuati, da parte dell'istituzione scolastica, opportuni sondaggi presso le famiglie, nel rispetto della *privacy*, circa la disponibilità a concorrere.

5. Il tetto massimo di spesa pro-capite per la partecipazione ai viaggi di istruzione viene stabilito annualmente dal Consiglio di Istituto.

6. Per gli alunni in condizioni disagiate, il Consiglio di Istituto o la Giunta esecutiva potranno deliberare eventuali totali o parziali rimborsi in rapporto alla documentazione prodotta (modello ISEE) e alla disponibilità finanziaria dell'Istituto (fondo di solidarietà).

Art. 4 Viaggi di istruzione: disposizioni organizzative

1. In base all'art. 1, c. 1, del presente regolamento, i viaggi di istruzione devono essere programmati all'inizio dell'anno scolastico, **al più tardi entro il mese di novembre**, dai Consigli di interclasse/classe. Non saranno autorizzati viaggi di istruzione deliberati oltre il mese di novembre.

2. Il docente proponente, che dovrà partecipare al viaggio, curerà poi la realizzazione di dette attività insieme al personale di segreteria preposto e al Dirigente scolastico.

3. La richiesta relativa all'effettuazione di viaggi di istruzione deve essere inoltrata tempestivamente e comunque non oltre il 31 gennaio di ciascun anno dal docente proponente al Dirigente scolastico sull'apposito modulo messo a disposizione dalla segreteria e deve contenere i seguenti elementi:

- nominativo del docente responsabile del viaggio e di un suo eventuale sostituto;
- nominativo degli altri docenti accompagnatori e dei loro sostituti (almeno uno per ogni classe partecipante);
- numero degli alunni partecipanti;
- destinazione, data presunta e durata del viaggio;
- mezzo di trasporto;
- programma di massima (ad es.: indicazione dei monumenti che si vogliono visitare o delle attività che si vogliono svolgere);
- motivazioni didattico-pedagogiche alla base del viaggio di istruzione.

4. Compete alla segreteria della scuola acquisire i preventivi dalle agenzie di viaggio, che poi saranno sottoposti alla Giunta esecutiva e al Consiglio di Istituto, cui spetta individuare l'agenzia con cui verrà successivamente stipulato il contratto. È fatto divieto a docenti e genitori di contattare personalmente le agenzie di viaggio, ingenerando in queste l'aspettativa all'aggiudicazione del viaggio stesso.

5. Spetta invece al docente proponente:

- acquisire l'autorizzazione dei genitori;
- verificare il possesso da parte degli alunni partecipanti di documenti di identificazione personale validi;
- espletare le eventuali procedure relative all'espatrio dei minori;
- redigere, di ritorno dal viaggio di istruzione, una relazione sull'attività svolta, evidenziando gli eventuali inconvenienti occorsi durante il viaggio in relazione ai servizi offerti dall'agenzia prescelta o dalla ditta di trasporti.

6. Prima della partenza, il docente proponente deve dichiarare di aver acquisito il consenso delle famiglie; mentre tutti i docenti partecipanti, ivi compreso il docente proponente, devono compilare la dichiarazione di assunzione di responsabilità sull'apposito modulo messo a disposizione dalla segreteria.